

ADR e ARBITRATO

09 ottobre 2024

Rosanna Chiesa

– Dottore commercialista – ODCEC
Torino –

Formatore e mediatore civile e
commerciale presso ADR Piemonte



ARBITRATO: diversamente ADR

L'appartenenza del procedimento arbitrale e della mediazione al sistema ADR non comporta affatto una loro tendenziale assimilazione:

- l'arbitrato persegue una soluzione di tipo aggiudicativo;
- la mediazione persegue un accordo di natura negoziale tra le parti che si basa sugli interessi



BROTHERS BUT DIFFERENT
APPEARANCES CAN BE DECEIVING

... UN PUNTO DI VISTA AUTOREVOLE

La Corte Costituzionale (sent. 28.11.2001 n.376) lo descriveva come «procedimento previsto e disciplinato dal c.p.c. per l'applicazione obiettiva del diritto nel caso concreto, ai fini della risoluzione di una controversia, con le garanzie di contraddittorio e di imparzialità tipiche della giurisdizione civile ordinaria (...) il giudizio arbitrale non si differenzia da quello che si svolge davanti agli organi statali della giurisdizione»

- Condizione di procedibilità?

IL RAPPORTO TRA MEDIAZIONE E ARBITRATO

- Clausole multi-step

Condizione di procedibilità?

Art. 5 - Condizione di procedibilità e rapporti con il processo (1)

- **1.** Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, associazione in partecipazione, consorzio, franchising, opera, rete, somministrazione, società di persone e subfornitura, è tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente capo.
- **2.** Nelle controversie di cui al comma 1 l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. L'improcedibilità è eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice non oltre la prima udienza. **Il giudice, quando rileva che la mediazione non è stata esperita o è già iniziata, ma non si è conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6. A tale udienza, il giudice accerta se la condizione di procedibilità è stata soddisfatta e, in mancanza, dichiara l'improcedibilità della domanda giudiziale.**

Art. 5 sexies - Mediazione su clausola contrattuale o statutaria (1)

- **1.** Quando il contratto, lo statuto o l'atto costitutivo dell'ente pubblico o privato prevedono una clausola di mediazione, l'esperimento della mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Se il tentativo di conciliazione non risulta esperito, il giudice o l'arbitro, **su eccezione di parte entro la prima udienza**, provvede ai sensi dell'articolo 5, comma 2. Si applica l'articolo 5, commi 4, 5 e 6.

L'ESPERIMENTO DEL TENTATIVO DI CONCILIAZIONE: UN'OPPORTUNITÀ

- Nel settore civile le pendenze sono diminuite dell'8,2% nei Tribunali e del 9,8% nelle Corti d'appello. La durata media dei procedimenti si è ridotta in primo grado del 6,6% e in appello del 7%. Il disposition time è sceso del 6,4% nei Tribunali e del 6,4% nelle Corti d'appello. Fra i tanti aspetti delle modifiche normative che hanno reso possibili questi risultati confortanti desidero citarne uno in particolare: la mediazione. Dai dati ministeriali emerge, infatti, una sua significativa applicazione soprattutto nelle cause in tema di successione, divisione ereditaria, diritti reali, condominio, assicurazione, responsabilità extracontrattuale già instaurate, a dimostrazione di un mutamento condiviso di cultura di giudici e avvocati.*

*Come osservato dalla dottrina **il valore della mediazione non risiede soltanto nella sua capacità deflattiva, quanto piuttosto nella sua idoneità a realizzare la coesione sociale, a porre al centro la persona, prima ancora che la "parte", a restituire agli individui l'opportunità di comprendere le ragioni del conflitto e di acquisirne la consapevolezza, a promuovere l'ascolto empatico dell'altro, a gestire relazioni efficaci attraverso il confronto***




Prima Presidente della Corte di Cassazione, Margherita Cassano, sulla mediazione all'inaugurazione dell'anno giudiziario

Negoziazione Assistita

D.L. 132/2014 conv. L.162/2014



CLAUSOLE MULTI-STEP



UN ESEMPIO DI CLAUSOLA

Articolo X – Risoluzione delle Controversie discendenti dal Contratto

1.Negoziazione Assistita In caso di controversia, le parti si impegnano innanzitutto a cercare una soluzione amichevole tramite la negoziazione assistita ai sensi dell'art. 2 del D.L. 132/2014, convertito con modifiche nella L. 162/2014. A tal fine, ciascuna parte potrà nominare il proprio legale che tenterà di facilitare il raggiungimento di un accordo nel termine di < > giorni dalla ricezione della richiesta di negoziazione.

2.Mediazione Qualora la negoziazione assistita non dovesse portare a un accordo entro il termine stabilito, le parti convengono di sottoporre la controversia a una procedura di mediazione, da svolgersi presso < > organismo accreditato ai sensi del D.Lgs. 28/2010. La mediazione dovrà essere avviata entro < > giorni dalla conclusione negativa della negoziazione assistita, e la durata della mediazione non potrà superare i 60 giorni dalla data di inizio.

3.Arbitrato Ove la controversia non venisse risolta attraverso l'esperimento del tentativo di mediazione, essa sarà definitivamente risolta mediante arbitrato rituale secondo il Regolamento della Camera Arbitrale del Piemonte. L'arbitrato si svolgerà secondo la procedura di arbitrato ordinario di diritto o di arbitrato rapido di diritto a seconda del valore, così come determinato ai sensi del Regolamento. All'organo arbitrale spettano i poteri cautelari non vietati dalla legge. La decisione dell'arbitro sarà vincolante per le parti e costituirà titolo esecutivo.



Grazie